



*Al Ministro dell'Economia
e delle Finanze*



Al Ministro dell'Interno

Roma, 31 marzo 2009

Prot. 9312

Prot. Gab. Dip. 0002972

Ai Signori Prefetti della Repubblica	<u>LORO SEDI</u>
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento	<u>TRENTO</u>
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano	<u>BOLZANO</u>
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta	<u>AOSTA</u>
Al Direttore generale del Tesoro	<u>SEDE</u>
Al Capo Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze	<u>SEDE</u>
Al Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno	<u>SEDE</u>
e, p.c. Al Comandante Generale della Guardia di Finanza	<u>ROMA</u>

OGGETTO: Attività di monitoraggio territoriale degli Speciali Osservatori nell'ambito degli interventi anti-crisi e Osservatorio Nazionale - articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

1. OBIETTIVI

L'economia italiana è attraversata da una delicata fase derivante dal rallentamento ciclico in corso a livello mondiale. Una delle ragioni di tali andamenti risiede nella mancanza di fiducia

tra gli operatori economici e nell'incertezza circa l'evoluzione futura dell'economia. Tali fattori rischiano di rallentare oltre misura il flusso di credito che dal sistema bancario deve affluire agli operatori economici e alle famiglie.

Senza di esso, infatti, diventa difficoltoso esercitare l'attività d'impresa dati i naturali ritardi che avvengono nel ciclo incassi-pagamenti. Inoltre, il rallentamento del credito può generare difficoltà nella ristrutturazione del debito che, in questa specifica fase congiunturale, è vitale per permettere alle imprese di proseguire le loro attività.

Al contempo, la maggiore rischiosità degli impieghi bancari e l'aumentato costo della raccolta non possono che generare un aumento dei costi sostenuti dalle imprese per far fronte ai loro finanziamenti anche se va ricordato che i tassi di interesse ufficiali nell'area dell'euro sono al momento ai loro valori minimi storici.

Per limitare l'impatto della crisi economica sulle famiglie e imprese italiane, sono state adottate diverse misure d'urgenza. In particolare, il 28 gennaio 2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

I diversi interventi predisposti necessitano di un attento monitoraggio per aumentarne l'efficacia e favorire una più rapida ripresa dell'economia. In particolare, l'art. 12, comma 6, della legge n. 2/2009 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento sull'evoluzione del finanziamento all'economia, fornendo dati disaggregati per regione e categorie economiche, prevedendo a tal fine l'istituzione presso le Prefetture di Speciali Osservatori con il coinvolgimento dei soggetti interessati.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, di attuazione della legge n. 2/2009, prevede che la Banca d'Italia trasmetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza trimestrale e su base regionale, dati relativi ai volumi ed ai costi dei prestiti a famiglie e imprese.

Il monitoraggio dell'evoluzione del credito e la creazione di luoghi d'incontro tra gli attori economici a livello territoriale permettono di individuare per tempo eventuali strozzature nel flusso finanziario che, dal sistema degli intermediari creditizi, va verso famiglie e imprese. La

varietà delle problematiche, naturale emanazione della diversità produttiva sul territorio italiano, ha come miglior punto di osservazione proprio la dimensione locale.

Per disciplinare l'attività in oggetto si ritiene necessario fornire indicazioni in modo da garantire omogeneità d'azione su tutto il territorio nazionale. Con la presente direttiva si forniscono le istruzioni operative alle Prefetture e alle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sul funzionamento degli Speciali Osservatori, nonché sulle altre attività connesse.

Tali attività rimarranno in essere per il tempo strettamente necessario a gestire l'attuale fase congiunturale con il monitoraggio dei flussi economici sul territorio. Per un maggior coordinamento delle attività, viene istituito un Osservatorio Nazionale per il monitoraggio degli interventi anti-crisi.

2. COMPOSIZIONE DEGLI SPECIALI OSSERVATORI

Con la presente direttiva, vengono disciplinati gli Speciali Osservatori previsti dall'art. 12, comma 6 della legge n.2/2009 (di seguito denominati "Osservatori").

Essi hanno sede presso le Prefetture dei capoluoghi di regione, sono coordinati dal Prefetto del capoluogo di regione e operano con il supporto tecnico-amministrativo delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dal Capo dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono membri dell'Osservatorio:

- il Prefetto del capoluogo di regione, con funzioni di presidente e coordinatore
- i Prefetti delle province della regione
- il Dirigente responsabile della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze
- il Presidente della Camera di Commercio del capoluogo della regione
- il rappresentante designato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
- i rappresentanti designati dalle categorie di impresa e dei lavoratori

– i rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori.

Sono invitati a partecipare alle riunioni il Presidente della Regione, i rappresentanti designati dalle autonomie locali ANCI, UPI e UNCEM, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il Direttore della filiale della Banca d'Italia del capoluogo di regione.

Negli Osservatori delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta le funzioni di presidente e coordinatore sono svolte dai rispettivi Commissari del Governo e dal Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Il Presidente dell'Osservatorio può invitare a partecipare anche altri soggetti per l'esame di specifiche problematiche.

I rappresentanti dell'ABI, delle categorie d'impresa e dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori sono designati dai rispettivi organi di vertice nazionale secondo le modalità da ciascuno individuate, per assicurarne la presenza in tutti gli Osservatori.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro – riceverà le designazioni e le comunicherà al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - per la successiva diramazione delle liste dei nominativi ai Prefetti dei capoluoghi di regione.

3. ATTIVITÀ DEGLI OSSERVATORI E MODALITÀ OPERATIVE

Gli Osservatori hanno il compito di monitorare l'andamento dei flussi del credito sul territorio, analizzare le problematiche in merito che potranno sorgere e proporre soluzioni da applicare a livello locale. L'analisi dei dati avverrà con disaggregazione per dimensione e settore produttivo e riguarderà sia le quantità sia le condizioni applicate a famiglie e imprese.

La base informativa è costituita da:

- i dati forniti dalla Banca d'Italia, nei modi previsti dallo stesso Istituto; la Banca d'Italia elabora trimestralmente le principali statistiche sul credito a livello regionale e le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, che le invia al Prefetto del capoluogo di regione; tale elaborazione è comune a tutte le regioni in linea con quanto previsto dal richiamato decreto attuativo della legge n.2/2009 in merito alla trasmissione su base trimestrale dei dati sull'andamento del credito a livello regionale;

- studi e analisi, elaborati in forma aggregata della Guardia di finanza, circa l'andamento dei fenomeni emergenti dall'attività di polizia economica e finanziaria connessi all'esercizio del credito;
- le variabili informative in forma aggregata fornite dagli istituti bancari operanti sul territorio;
- le elaborazioni e le analisi - anche in forma qualitativa - fornite dagli organismi rappresentati nell'Osservatorio;
- le altre informazioni che possono essere rilevanti per l'analisi del credito e che il Prefetto potrà richiedere alle pubbliche amministrazioni.

Le informazioni che pervengono all'Osservatorio devono sempre essere presentate in modo aggregato e non devono riguardare casi singoli.

L'Osservatorio si riunisce almeno una volta a trimestre. Inoltre, almeno una volta al mese si riunisce in una composizione ristretta, definita sulla base di temi specifici da trattare.

Il calendario delle riunioni e gli argomenti sono definiti, per il primo semestre, nel corso della prima riunione dell'Osservatorio e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze. Ogni semestre è predisposto un nuovo programma di lavoro. La prima riunione dell'Osservatorio dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data della presente direttiva.

In composizione ristretta l'Osservatorio può svolgere:

- analisi di temi settoriali. In questo caso il Prefetto del capoluogo di regione individua i soggetti interessati, nell'ambito dei membri dell'Osservatorio, fatta salva la facoltà di individuare altri soggetti rilevanti per la trattazione specifica;
- analisi di temi sub-regionali. I Prefetti delle sedi non capoluoghi di regione possono convocare tavoli provinciali come emanazione dell'Osservatorio per l'esame di peculiari esigenze emerse dai rispettivi territori.

4. FLUSSO INFORMATIVO E OSSERVATORIO NAZIONALE

Il Presidente dell'Osservatorio redige trimestralmente un rapporto contenente:

- i dati sul finanziamento all'economia locale con le principali criticità;
- le considerazioni emerse dalle discussioni in seno all'Osservatorio sulle problematiche inerenti al credito, inclusi gli esiti delle attività svolte dall'Osservatorio nella composizione ristretta;
- le eventuali proposte elaborate per assicurare un efficace finanziamento del mercato del credito a livello locale;
- i dati aggregati sulle istanze ed i reclami pervenuti alla Prefettura di cui al successivo punto 5.

Per la stesura del rapporto si avvale del supporto tecnico-amministrativo delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, utilizzando la scheda in allegato 1.

Il rapporto è inviato all'Osservatorio Nazionale sul monitoraggio degli interventi anti-crisi che opera, senza oneri aggiuntivi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'Osservatorio Nazionale è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o, per sua delega, dal Direttore generale del Tesoro. Ne fanno parte altresì il Ministro dell'interno o suo delegato, il Ministro dello sviluppo economico o suo delegato, i principali rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, del sistema creditizio, nonché ulteriori istituzioni e organismi chiamati a partecipare dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Osservatorio nazionale:

- analizza l'andamento del mercato del credito, individuandone altresì aspetti evolutivi, utilizzando le informazioni, elaborazioni, analisi qualitative e quantitative degli Osservatori nonché altre informazioni provenienti dal territorio rilevate statisticamente in forma aggregata e anonima;
- individua eventuali strozzature negli iter amministrativi e burocratici di applicazione degli interventi;
- monitora lo stato di applicazione delle norme, evidenziando le fasi di avanzamento;
- promuove la coerenza tra i diversi interventi, per evitare sovrapposizioni e ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche;

- discute di eventuali nuovi interventi che possano limitare l'impatto della crisi;
- discute gli effetti sull'economia reale dei principali interventi, raccordando e coordinando le diverse iniziative di monitoraggio attivate.

Le informazioni contenute nei rapporti predisposti dagli Osservatori costituiscono la base della relazione periodica prevista dall'art. 12 della legge n. 2/2009.

5. ISTANZE E RECLAMI

I Prefetti svolgono, altresì, un'attività di monitoraggio dei singoli casi di controversie che possono insorgere in merito all'erogazione del credito. L'attività è finalizzata a facilitare un riesame delle pratiche a un livello più elevato della struttura gerarchica della banca interessata.

A tal fine il Prefetto nell'ambito della provincia di competenza raccoglie, in modo riservato, le istanze e i reclami dei clienti delle banche che si ritengono danneggiati nell'erogazione del credito. Le istanze devono essere redatte compilando i moduli in allegato 2 (se imprese) o 3 (se famiglie), reperibili nei siti istituzionali www.interno.it e www.tesoro.it. Le stesse devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica della Prefettura competente, disponibile nei siti sopra citati, o per posta ordinaria all'Ufficio di Gabinetto del Prefetto. In quest'ultimo caso, il modulo deve essere firmato dal mittente.

Le istanze correttamente compilate sono classificate per banca e per tipologia di clientela e trasmesse alla banca interessata a livello di divisione regionale o nazionale, a seconda dell'organizzazione.

La banca fornirà direttamente al cliente la risposta informando il Prefetto, con cadenza mensile, sugli esiti delle istanze.

I dati e le informazioni contenuti nel modulo sono utilizzati solamente per le finalità dell'iniziativa. Al termine del processo tali dati e informazioni sono distrutti e conservati solamente in forma aggregata e anonima per essere utilizzati come input informativo nelle discussioni degli Speciali Osservatori.

6. COMUNICAZIONI

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è attiva una casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni e all'Osservatorio Nazionale (osservatorio.nazionale@tesoro.it).

Il calendario e gli argomenti da esaminare nel primo semestre dagli Osservatori, i rapporti trimestrali e ogni altra comunicazione avverranno tramite l'indirizzo sopra indicato.

Presso il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – opera un'unità di raccordo alla quale i Prefetti possono fare riferimento nella fase di avvio.

o o o o o

Nel sottolineare il rilievo istituzionale dell'impegno richiesto nelle attività necessarie per contribuire alla piena attuazione dell'innovativo sistema di monitoraggio dell'andamento del credito a favore di famiglie e imprese, le SS.LL. provvederanno a dare immediata e piena operatività alla presente direttiva.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



Il Ministro dell'Interno

